

# COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

*Provincia di Novara  
Piazza Martiri n.3  
28010 Vaprio d'Agogna  
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00383120037*

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 22 DEL 1/07/2014

**OGGETTO :**

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** addì **uno** del mese di **luglio** alle ore **10** e minuti **00**, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BOTTICELLI GUIDO	SINDACO	X	
MELLONE SILVANO	VICE SINDACO		X
MAZZONE PAOLA	ASSESSORE	X	
Totale		2	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor MORNICO DOTT PATRIZIO

Il Signor BOTTICELLI GUIDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**VISTO** l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

**VISTO** il D.M. 29/04/2014 che ha differito al 31/07/2014 l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2014;

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:
- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
  - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n° 201/2011);
  - aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**VISTO**, altresì, l'art. 52 del d.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate,

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della legge 296/06, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Dato atto:

- che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013;
- che i terreni agricoli, per i fogli dal 4 al 6, dall'8 all'11 e dal 16 al 20, sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in area montana compresa nell'elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (art. 9, co. 8 D.L. 201/2011 – Circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF – par. 8);
- sono confermate le restanti assimilazioni ad abitazione principale previste dal regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato da ultimo con deliberazione n. 17 del 27/09/2012;

VISTI il d.lgs. 18.08.2000, n° 267 e lo statuto;

**CONSIDERATO** che in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

**ESAMINATA**, altresì, la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n° 3DF del 18.05.2012, avente per oggetto "Imposta Municipale Propria ( IMU ) - Anticipazione sperimentale art. 13 del D.L. 06.12.2011, n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n° 214 - Chiarimenti";

**VISTO** l'art.1, comma 380, della legge n° 228/2012 (legge di stabilità 2013), che prevede che il gettito dell'IMU sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla Categoria catastale "D", spettante allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76%, ed al Comune in misura pari al maggior gettito derivante dall'eventuale maggior aliquota dallo stesso determinata;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 380 lett b) della legge n. 228/2012, e l'art. 6 D.L. 16/2014 che prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di solidarietà Comunale con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate – struttura di gestione degli F24

**VISTA** la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n° 5DF del 28.03.2013, avente per oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n° 214. Modifiche recate dall'art.1, comma 380, della legge 24.12.2012, n° 228. Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata d'imposta e di assegnazione della casa coniugale”;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n° 9 del 15/10/2013, avente per oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013”;

**RITENUTO**, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre al Consiglio Comunale le aliquote del tributo e le detrazioni di imposta dell'anno 2014 così come segue:

- a. l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata all'aliquota dello 0,37%
- b. l'importo della detrazione è fissato in € 200;
- c. l'aliquota per gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli è fissata all'aliquota dello 0,79%,

**VISTI** il d.lgs. 18.08.2000, n° 267 e lo statuto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi dai presenti

#### D E L I B E R A

1) di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2014, le seguenti aliquote dell'IMU (Imposta Municipale Propria):

- a) l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata all'aliquota dello 0,37
- b) l'importo della detrazione è fissato in € 200,00;
- c) l'aliquota per gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli è fissata all'aliquota dello 0,79%,

2) di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del d.lgs. 18.08.2000, n°267



**IL PRESIDENTE**  
F.to BOTTICELLI GUIDO

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MORNICO DOTT PATRIZIO

---

=====

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 8/07/2014 Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Vaprio d'Agogna li 8/07/2014

Il Segretario Comunale  
F.to MORNICO DOTT PATRIZIO

=====

E' copia conforme all'originale.  
Vaprio d'Agogna li 8/07/2014

Il Segretario Comunale  
**MORNICO DOTT PATRIZIO**

=====

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data 1/07/2014**

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000) e con la cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale  
F.to MORNICO DOTT PATRIZIO